



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA 2

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 2 CATANIA

Deliberazione n. 1 del 03.03.2020

Oggetto: Nomina Revisore Unico dei Conti e determinazione dei compensi

L'anno 2020 il giorno 03 del mese di marzo nella Sala 1 del Centro Direzionale Nuova Luce della Città Metropolitana di Catania sita in via Nuovaluce n. 67a in Tremestieri Etneo, riunitasi in seconda convocazione giusta nota di convocazione n. 168 del 21 febbraio 2020

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 2 CATANIA

Vista la legge regionale 11 agosto 2015, n.19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche” e in particolare, l'art.3, comma 2 e 3, lettera a);

Dato atto che con la citata legge regionale:

- è stata costituita l'Assemblea territoriale idrica (ATI), quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di Catania, come delimitato con D.A. n.75/2015 giusta art.3, commi 1 e 2, legge regionale 11 agosto 2015 n.19;
- che l'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica (art.3, comma 2);
- che l'ATI è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono un Presidente;
- che l'ATI esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art.11, del vigente Statuto l'ATI deve nominare un revisore unico dei Conti;

Vista la Deliberazione n. 2 del 31.05.2018 con la quale l'assemblea dei sindaci ha approvato lo schema di Bando per la nomina del Revisore Unico dei Conti;

Preso atto che, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato apposito avviso per la durata di trenta giorni nel sito istituzionale dell'Ente ed in quello del Dipartimento Regionale Delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore dei conti;

Visti gli artt. 234-241 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la revisione economica-finanziaria;

Visti:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11 bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

Atteso che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

Visto l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.2016, come modificato dall'art. 6 della L.R. 11.08.2016 n. 17;

Visti gli articoli 235 e 236 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei componenti dell'organo di revisione economico - finanziaria;

Tenuto conto della popolazione residente nei comuni facenti parte dell'A.T.O. 2 Catania, i requisiti necessari per partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione sono:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Preso atto che:

- il comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 17 del 11/08/2016, così come modificato dall'art. 39 della L.R. n. 16/2017, dispone che al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori occorre emanare un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali;

- il comma 7 del medesimo articolo prevede che ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi e che tale incompatibilità vada dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale;

- il successivo comma 8 recita che "in sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali".

- con nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 0119717 del 14.12.2012, con particolare riferimento al paragrafo rubricato "3. Individuazione enti locali soggetti al rinnovo dell'organo con le nuove regole", è stato chiarito che: "In ordine alla individuazione degli enti locali tenuti alle nuove modalità di scelta dei revisori, si deve ritenere che sono tenuti al rinnovo dell'organo con le nuove modalità gli enti locali individuati dall'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e attualmente operativi, ossia:

- comuni;

- province;

- comunità montane;

- comunità isolate e unioni di comuni.

... (e non anche consorzi, aziende speciali, ecc). Ad ogni modo, ove enti o organi strumentali degli enti locali avessero esigenza di ricorrere ad un procedimento di nomina dell'organo di revisione con le stesse modalità degli enti locali per disposizione del proprio statuto o atto costitutivo potranno far ricorso in forma autonoma a criteri di scelta con riferimento ai nominativi dell'elenco dei revisori dei conti degli enti pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale";

Dato atto che questa Assemblea Territoriale Idrica non rientra tra gli Enti Locali per i quali è imposta la modalità di nomina mediante estrazione a sorte;

Visto l'allegato verbale di apertura delle domande per la nomina del Revisore Unico dei Conti pervenute nei termini e l'elenco dei soggetti ammessi per l'incarico di cui trattasi (All. 1);

Considerato che ai sensi dell'art. 241 del TUEL l'Assemblea deve determinare il compenso spettante all'organismo di revisione;

Visto il D.M. del 21 dicembre 2018 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori dei conti;

Considerato che ai sensi del citato decreto, ai componenti dell'organo di revisione aventi la residenza fuori dal comune dove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, da rimborsare agli aventi diritto con i criteri previsti dal regolamento di contabilità dell'ente o in mancanza di disciplina regolamentare, nella deliberazione di nomina;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 25.07.2019 con la quale, in virtù della minor complessità del bilancio dell'ATI rispetto a quello di un Comune, ha ritenuto opportuno al fine di determinare il compenso del Revisore, fare riferimento al limite massimo previsto per lo scaglione corrispondente al comune capoluogo ridotto del 50%;

Dato atto che non verranno applicate le maggiorazioni previste alle tabelle B e C del menzionato decreto;


Effettuata la votazione come da separato verbale

VISTO il seguente parere tecnico - amministrativo favorevole:

Si esprime parere amministrativo favorevole

Il dirigente amministrativo

Avv. Gerardo Farkas



DELIBERA

Di nominare quale Revisore Unico dell'ATI Catania, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di esecutività della presente delibera, il Dott. Carmelo Blancato nato a Caltagirone il 23/04/1960 C.F. BLNCML60D23B428U;

Di demandare agli uffici la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità, subordinando l'efficacia della nomina dell'incarico all'esito della verifica medesima;


Di determinare per le ragioni illustrate in premessa il compenso in € 11.970,00 senza applicazione delle maggiorazioni di cui alle tabelle B e C del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2018, oltre IVA e Cassa Previdenziale e spese di viaggio, in misura non superiore al 50 % del compenso annuo, determinate per ogni chilometro in misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina;

Di demandare agli uffici l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione ivi compresi gli impegni di spesa a carico del predisponendo bilancio di previsione;

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconoscendone l'urgenza.

Il Dirigente Amministrativo

Avv. Gerardo Farkas



Il Presidente dell'ATI
Dott. Santi Rando



Il Dirigente Tecnico

Ing. Carlo Pezzini

